



COMUNE DI ALBANO LAZIALE
AVV. LAURA LIBERATI
PIAZZA DELLA COSTITUENTE 1
TEL.0693295217 - FAX 069321124
MAIL affari.legali@comune.albanolaziale.rm.it
PEC laura.liberati@oav.legalmail.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

RICORSO N.7483/2021

MOTIVI AGGIUNTI EX ART. 43 D.LGS. N.104/2010 CON ISTANZA CAUTELARE

PER

Comune di Albano Laziale (cod.fisc. 82011210588), in persona del Sindaco Massimiliano Borelli, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Liberati dell'Avvocatura comunale (C.F. LBRLRA61T46A132L) PEC laura.liberati@oav.legalmail.it giusta procura apposta su foglio separato allegato al presente atto

CONTRO

Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanna Albanese e Giovanna De Maio,

Regione Lazio in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Rodolfo Murra

Ministero della Transizione Ecologica, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato

Ecoambiente s.r.l. in persona del legale rappresentante in carica

E NEI CONFRONTI DI

Roma Capitale in persona del Sindaco in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Angela Raimondo e Antonio Ciavarella

Azienda Municipale Ambiente – AMA s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Annoni

PER L'ANNULLAMENTO

previa adozione delle misure cautelari più idonee ad assicurare gli effetti della decisione dell'ordinanza “Prot. CMRC-2022-0113764 - 13-07-2022” emessa in pari data dal Sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale con la quale, ritenuto “ ... *necessario rideterminare il termine di efficacia dell'Ordinanza del 14 luglio 2021, consentendo ad AMA il conferimento di rifiuti provenienti dall'ATO Città metropolitana di Roma Capitale, compresi quelli di Roma Capitale, presso la discarica di Albano Laziale fino al 15/11/2022; vista l'istruttoria svolta dal Dipartimento III Ambiente della CMRC ai sensi e per gli effetti della Legge n.241/1990* **ORDINA** **A) alla Soc. Ecoambiente a r.l. e per quanto di loro stretta competenza agli Avv.ti Paola Ficco ed Andrea Atzori quali Commissari ai sensi del decreto del Prefetto di Latina prot.117/2022, con sede legale in Latina, Loc. Borgo Montello (LT), cap. 04010, via Monfalcone Km. 2.00, in qualità di titolare, a seguito della voltura con Determinazione della Regione Lazio n. G11377 del 05/10/2020, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla stessa Regione Lazio con D.D. n. B3695 del 13/08/2009: 1. di consentire fino al 15 novembre 2022 il conferimento dei rifiuti provenienti dall'ATO Città metropolitana di Roma Capitale, compresi quelli di Roma Capitale contraddistinti dai codici CER 191212, 190503 giusta Ordinanza del Sindaco metropolitano del 14 luglio - prot. CMRC-2021-0107903 del 15.07.2021 come modificata con successivi atti del Sindaco metropolitano prot. CMRC-2021-0109778 del 16.07.2021, prot. CMRC n. 0168282 del 10.11.2021 e prot. Emergenza n. 1 del 11 gennaio 2022, CMRC n. n. 0006258 del 14.01.2022 - a cui si rimanda integralmente - e i rifiuti EER 19.05.01, questi ultimi purché conformi ai criteri di ammissibilità previsti dal D. Lgs. 36 del 13/01/2003 per la categoria di discarica autorizzata con D.D. n. B3695 del 13/08/2009 come modificata con D.D. G07604 del 19/06/2015, e ciò salvo che prima dello spirare del predetto termine: - sia esaurita la volumetria residua disponibile del VII invaso della discarica per rifiuti non pericolosi sita nel Comune di Albano Laziale (RM), loc. Cecchina (Roncigliano), via Ardeatina km. 24,640; - sia concluso il**

procedimento di riesame con valenza di rinnovo ai sensi dell'art. 29 octies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. dell'Autorizzazione Integrata Ambientale A.I.A., relativa alla discarica per rifiuti non pericolosi in località "Cecchina" (Roncigliano) Via Ardeatina Km 24.640 –Albano Laziale (RM)" – VII vaso. n. codice pratica: 04_2022; ...";

nonché, ove occorra, di ogni atto presupposto e/o successivo, **anche istruttorio**, e comunque connesso.

* * *

Con l'ordinanza oggi impugnata il Sindaco metropolitano ha inteso dare continuità alle ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 191 TUA n. 107903 del 14/15.7.2021, n. 109778 del 16.7.2021 e prot. Emergenza n. 1 dell'11.1.2022, prolungandone la validità fino al 15.11.2022 ed estendendo il conferimento in discarica anche al rifiuto CER 190501.

Ancora una volta, anche in considerazione delle evidenti violazioni amministrative contenute negli atti autorizzatori, ci vediamo costretti a ricorrere a questo On.le TAR al fine di ottenere una pronuncia che dichiari l'illegittimità dell'ordinanza emessa in data 13.7.2022 dal Sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale per la riapertura della discarica di Roncigliano, previa sospensione cautelativa dell'efficacia della stessa a tutela della salute della popolazione locale ed in particolare di coloro che abitano nelle immediate vicinanze dell'impianto.

Tanto premesso, richiamando ove occorra quanto esposto in seno al ricorso introduttivo ed ai motivi aggiunti, si censura il nuovo reiterato provvedimento per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO FORMULATI OVE OCCORRA ANCHE IN VIA

D'ILLEGITTIMITA' DERIVATA

- 1) Violazione ex art. 191.3 e art. 240 e segg. del D. Lgs. n. 152/2006 – eccesso di potere per carenza di istruttoria e contraddittorietà. Violazione del principio di precauzione e dell'art. 97 cost.**

In questa sede, per non tediare ulteriormente il Collegio con inutili ripetizioni, nel richiamare

espressamente i dedotti motivi di impugnazione ci soffermeremo su alcuni aspetti della vicenda che a nostro avviso confermano ancora di più l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Nelle premesse dell'ultima ordinanza il Sindaco Gualtieri osserva che *“è in corso presso la Regione Lazio, quale autorità competente, il procedimento di riesame con valenza di rinnovo ai sensi dell'art. 2 octies del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.: Autorizzazione Integrata Ambientale A.I.A. rilasciata con D.D. n. B3695/2009 alla società Pontina Ambiente s.r.l., volturata per la gestione della discarica alla Società Ecoambiente S.r.l. con D.D. n. G11377/2020 e s.m.i.”*, e che il procedimento di riesame non prevede modifiche a quanto autorizzato, fatta eccezione per le *“attività che ... saranno necessarie a rendere indipendente ed autonoma l'area degli invasi da quella del TMB, che è attualmente gestita dalla società Colle Verde s.r.l.”*. Al riguardo, fermo restando che il procedimento di riesame non si è ancora concluso, non possiamo esimerci dall'evidenziare che ci siamo fermamente opposti sia alla voltura dell'AIA in favore delle società che hanno affittato i rami d'azienda da Pontina Ambiente s.r.l. sia allo “spacchettamento” del provvedimento autorizzatorio. E' indubbio che con la separazione del TMB dalla discarica a servizio verrebbero a mutare le condizioni ed i presupposti che nel 2009 avevano consentito il rilascio dell'originaria AIA in favore della Pontina Ambiente s.r.l. (ritenuta peraltro illegittima dall'Avvocatura regionale in quanto rilasciata a società colpita da interdittiva antimafia) e sarebbe pertanto necessario avviare ex novo il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione.

Del resto, lo stesso Sindaco metropolitano nella parte dispositiva dell'ordinanza del 13.7.2022 ne subordina il termine di efficacia, fissato al 15.11.2022, al riempimento totale del VII invaso **ed alla conclusione del procedimento di riesame con valenza di rinnovo ai sensi dell'art. 29 octies D. Lgs. 152/2006 dell'AIA relativa alla discarica**. Il Sindaco Gualtieri infatti, non ha potuto esimersi dall'evidenziare che nel corso del procedimento di riesame la Regione Lazio ha dovuto svolgere *“... dettagliati approfondimenti giuridici avvalendosi anche del supporto dell'Avvocatura Regionale”*, per valutare gli effetti dell'interdittiva antimafia emessa dal Prefetto di Roma nei

confronti della Pontina Ambiente s.r.l. e confermata in via definitiva dal Consiglio di Stato.

Abbiamo già avuto modo di evidenziare nei nostri precedenti scritti difensivi come la cessione del ramo d'azienda effettuata dalla Pontina Ambiente s.r.l. in favore della Colle Verde s.r.l. (TMB) e della Ecoambiente s.r.l. (discarica), sebbene compatibile con la normativa civilistica, incontra un ostacolo insormontabile allorché il servizio, come nel caso in esame, venga reso in favore di una Pubblica Amministrazione. Dello stesso avviso l'Avvocatura Regionale che nel parere reso alla Direzione Regionale Ambiente (cfr doc. 27 depositato unitamente ai motivi aggiunti del 4.3.2022), dopo aver osservato *“In primo luogo ... l'estrema gravità del contegno assunto dall'Amministrazione regionale allorquando, incurante della intervenuta interdittiva direttamente emessa nei confronti della soc. Pontina Ambiente nel 2006, decideva di rilasciare egualmente (come se nulla fosse) l'autorizzazione ambientale nell'agosto 2009”*, riconosce *“l'illegittimità delle operazioni di affitto di ramo d'azienda o, quanto meno, il possibile carattere elusivo di tali operazioni rispetto alla normativa antimafia, ... suscettibile di riverberarsi negativamente, per altra via, sulle vulture de quibus, determinandone l'illegittimità ... poiché le stesse, oltre ad essere state indebitamente rilasciate – come detto – in pendenza di un'interdittiva antimafia, sono state adottate in difetto del relativo iter procedurale.”*.

In tale contesto non possiamo esimerci dal sottolineare l'illogicità del comportamento tenuto dalle Amministrazioni coinvolte. E' incomprensibile come, a distanza di mesi dall'avvio della conferenza di servizi del 22.2.2022 e del rilascio del parere da parte dell'Avvocatura regionale, il procedimento di riesame non si sia ancora concluso e si continui a ritenere valida a tutti gli effetti una Autorizzazione Integrata Ambientale al solo fine di consentire lo sversamento dei rifiuti prodotti da Roma Capitale (cfr nota del 6.7.2022 prot. 667143 con la quale la Regione Lazio in risposta ai chiarimenti richiesti da Ecoambiente s.r.l. successivamente al dissequestro del VII invaso, ritiene che *“nelle more del citato procedimento di riesame, restano ad oggi valide efficaci le autorizzazioni rilasciate, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. B3695 del 13 agosto 2009,*

come volturata in favore di Ecoambiente s.r.l. con Determinazione Dirigenziale n. G13377 del 5 ottobre 2020”).

Inoltre, da quanto appreso dalle premesse dell’ordinanza, il Prefetto di Latina, su richiesta del Sindaco della Città Metropolitana di pochi giorni precedente all’emissione del provvedimento, ha verificato la sussistenza dei presupposti per l’adozione di una informativa antimafia interdittiva ex art. 91 D. L.vo n. 159/2011 anche nei confronti della Ecoambiente s.r.l. e decretato, con provvedimento del 12.7.2022, la gestione straordinaria e temporanea della società ai sensi dell’art. 32 commi 3 e 10 del D. Lgs. n.90/2014 *“in relazione al servizio che attiene al conferimento dei rifiuti da parte di AMA SPA presso la discarica di Albano Laziale”*, nominando all’uopo due amministratori straordinari nella persona degli avvocati Paola Ficco ed Andrea Atzori. Medesima cautela però non è stata adottata nei confronti della Pontina Ambiente s.r.l. che ha potuto autonomamente affittare i rami d’azienda alla Ecoambiente s.r.l. ed alla Colle Verde s.r.l.

In tale contesto è chiara la preoccupazione degli amministratori del Comune di Albano Laziale e dei comuni limitrofi che, nonostante l’evidente illegittimità dell’AIA rilasciata a Pontina Ambiente s.r.l. e la conseguente impossibilità di volturazione della stessa in favore della Ecoambiente s.r.l. - anche in ragione della misura interdittiva che sta colpendo quest’ultima - si vedono costretti a subire il conferimento di rifiuti presso la discarica di Roncigliano con evidenti conseguenze pregiudizievoli a carico della salute dei propri cittadini e del decoro urbano, come accertato anche dai periti dott. Mauro Sanna ed ing. Enzo Spagnoli e da questi riportato nella relazione depositata in atti (cfr doc. 24).

L’illegittimità dell’ordinanza impugnata, è ravvisabile anche sotto diverso profilo.

Come è noto in data 11.3.2022 la Guardia di Finanza ha eseguito il sequestro preventivo del VII invaso disposto dal GIP del Tribunale di Velletri in data 7.3.2022 *“per difetto di titolo valido ed efficace, avendo omesso di prestare (o volturare) le garanzie finanziarie per la fase post gestoria richiesta dagli artt. 10 e 14 del dlgs. 36/03 quale condizione necessaria per l’esercizio della*

discarica medesima". L'invaso è stato dissequestrato con successivo provvedimento del 27.5.2022 in quanto *"La richiamata persona giuridica ha infatti adempiuto, per la parte di sua competenza, al deposito di idonee garanzie finanziarie previste per la c.d. gestione post mortem dell'impianto, della durata di 30 anni una volta cessata l'attuale fase di gestione corrente ..."*.

In punto di diritto, relativamente alle garanzie fideiussorie di cui al D. Lgs. 36/2003, dal coordinamento tra l'art. 10 e l'art. 14 emerge che il provvedimento di autorizzazione alla costruzione e gestione di una discarica deve indicare sia la capacità totale, espressa in termini di volume utile per il conferimento dei rifiuti, sia la durata della gestione post-operativa e le modalità di chiusura al termine della gestione operativa, sia l'ammontare delle relative garanzie finanziarie, con la precisazione che l'autorizzazione all'esercizio della discarica è rilasciata solo dopo l'accettazione da parte della Regione delle garanzie finanziarie. In relazione a queste ultime ci corre altresì l'obbligo di puntualizzare che, qualora la Regione rilasci l'autorizzazione all'esercizio per singoli lotti, resta fermo che *"la garanzia finanziaria relativa alla post-chiusura finale deve coprire la capacità totale della discarica"*. Inoltre, ai sensi dell'art. 12, comma 3, *"la discarica, o una parte della stessa, è considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'ente territoriale competente al rilascio dell'autorizzazione, di cui all'articolo 10, ha eseguito un'ispezione finale sul sito, ha valutato tutte le relazioni presentate dal gestore ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera l), e comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura"*. Ne consegue che fino alla chiusura della discarica il gestore è responsabile, in conformità all'art. 13 del decreto legislativo de quo, della corretta gestione operativa dell'impianto, che prevede, tra l'altro: il rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, comprese quelle relative alla chiusura; il rispetto della normativa ambientale (rifiuti, scarichi, acque, emissioni); nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche.

In tale contesto normativo, rilevato che il Giudice penale ha disposto il dissequestro in quanto la Ecoambiente s.r.l. ha adempiuto *"per la parte di sua competenza"*, ci chiediamo se siano ancora

valide e vigenti le fideiussioni rilasciate da Pontina Ambiente s.r.l., ribadiamo colpita da interdittiva antimafia, per i conferimenti da questa effettuati fino al luglio del 2016 sia nel settimo invaso che nei precedenti per i quali, benché saturi da molto tempo, la Regione non ha ancora provveduto ad approvarne la chiusura. Circostanza questa che nel caso in esame assume maggiore rilevanza considerato lo stato di inquinamento delle falde acquifere riscontrato dall'ARPA Lazio ed il mancato completamento della procedura di bonifica, allo stato avviata solo per la caratterizzazione dell'area.

2) Violazione dell'art. 191 D. Lgs. 152/2006 per assenza dei presupposti di imprevedibilità ed urgenza.

Nell'ordinanza impugnata il Sindaco metropolitano richiama la nota prot. 37321 del 4.7.2022 del Capo di Gabinetto di Roma Capitale e relativa risposta della Regione Lazio prot. 37461 del 5.7.2022 nonché la nota AMA dell'11.7.2022 nelle quali viene evidenziato il rischio sanitario venutosi a creare nel Comune di Roma a causa della giacenza dei rifiuti sulle strade cittadine e, addirittura, la necessità di estendere lo sversamento in discarica anche del rifiuto CER 190501 prodotto nell'impianto di Rida Ambiente che *“darebbe un consistente e concreto supporto alla raccolta del rifiuto indifferenziato di Roma Capitale”* (cfr pagg. 7 e 8 ordinanza impugnata dove si fa riferimento alla nota AMA del 12.7.2022). A ben vedere, in tutte le comunicazioni le ragioni che giustificerebbero l'urgenza di riaprire la discarica di Albano Laziale sono fatte derivare dal recente incendio che ha colpito l'impianto di Malagrotta. E' evidente la pretestuosità dell'assunto. L'impianto di Malagrotta, oggi inutilizzabile a causa di un incendio, nulla rileva in ordine allo stazionamento dei rifiuti sulle strade cittadine in quanto destinato al **solo trattamento dei rifiuti** e non al conferimento degli stessi. E certamente alcun supporto in tal senso può derivare dall'impianto di Albano Laziale, oggi nuovamente attivo per la sola discarica in virtù delle ordinanze sindacali oggetto di impugnazione, in quanto il TMB a servizio è andato distrutto

nell'incendio del 2016.

Peraltro, non sembra che nei mesi in cui la discarica di Roncigliano, in vigenza del provvedimento di sequestro preventivo, è rimasta chiusa Roma Capitale abbia incontrato difficoltà nello smaltimento dei rifiuti, avviati alle discariche del nord come appreso dai giornali. E' evidente quindi che l'incendio che ha interessato l'impianto di Malagrotta non può in alcun modo ritenersi evento eccezionale tale da consentire l'adozione dell'ordinanza di cui all'art. 191 D. Lgs. 152/2006 né tantomeno, come riportato a pag. 9 del provvedimento, un evento inatteso e straordinario per il quale *“la raccolta dei rifiuti urbani della Capitale procede con rilevanti criticità che determinano la permanenza prolungata dei rifiuti nei contenitori e la frequente creazione di ammassi direttamente al suolo in prossimità dei cassonetti”*, imputabile, a nostro avviso, ai problemi di gestione del personale AMA recentemente denunciati da numerose testate giornalistiche.

Ne consegue che Roma Capitale, anche dopo l'incendio dell'impianto di Malagrotta – vale ribadire destinato a trattare i rifiuti ed oggi, come precisato nell'ordinanza, sostituito dagli altri impianti di TM e TMB presenti sul territorio regionale - avrebbe potuto continuare ad utilizzare le discariche nelle quali negli ultimi mesi, dopo il sequestro dell'11.3.2022, ha sversato gli scarti dei propri rifiuti indifferenziati.

Ne deriva, anche in questo caso, l'illegittimità dell'ordinanza impugnata con la quale il Sindaco metropolitano, in assenza dei presupposti richiesti dall'art. 191 D.Lgs. 152/2006, ha ordinato il conferimento dei rifiuti di Roma Capitale presso la discarica di Albano Laziale senza che si fosse concluso il procedimento di riesame dell'AIA o quello di bonifica, oggi ancora nella fase di caratterizzazione dell'area.

3) Violazione ex art. 191.3 e art. 240 e segg. del D. Lgs. n. 152/2006 – eccesso di potere per carenza di istruttoria e contraddittorietà

Ancor più irragionevole ed illegittima è l'estensione dell'autorizzazione al conferimento in discarica

del rifiuto codice CER 190501 in quanto, secondo l'Ufficio regionale, “... *la gestione del rifiuto CER 190501, ulteriormente a quella già prevista per il rifiuto CER 190503, non comporta una variazione delle caratteristiche e del funzionamento dell'impianto*”.

Al riguardo, nel richiamarci integralmente a quanto riportato nella consulenza di parte a firma del dott. Sanna e dell'ing. Spagnoli, non possiamo non evidenziare l'illegittimità della nota della Regione Lazio prot. 0690281 del 13.7.2022, i cui effetti certamente si ripercuotono anche sull'ordinanza ex art. 191 D. Lgs. 152/2006 emessa dal Sindaco Gualtieri in data 13.7.2022.

Infatti, contrariamente a quanto asserito dall'Ufficio regionale, il rifiuto CER 190501 è costituito dalla frazione organica **solo parzialmente stabilizzata** derivante dai rifiuti indifferenziati che, per motivi legati ad insufficienti tempi di residenza nei bacini di ossidazione o per problemi di progettazione o gestione dell'impianto, non assume le caratteristiche per essere caratterizzata con il CER 190503. In particolare, **in funzione della putrescibilità residua del rifiuto in uscita dalla sezione di compostaggio**, il rifiuto viene classificato con il **CER 190501 se non stabilizzato** e con il CER 190503 (FOS) se stabilizzato. E' evidente che l'ingiustificato conferimento in discarica di questi rifiuti non adeguatamente trattati e stabilizzati - oltre ad essere in contrasto con la vigente normativa e, come meglio specificheremo nel prosieguo, **con la stessa autorizzazione rilasciata dalla Regione Lazio per l'impianto di Roncigliano** che prevede il conferimento in discarica **dei soli rifiuti stabilizzati** (cfr linee tecnologiche previste per l'impianto di TMB ed allegate all'AIA - doc. 2) - determina nel caso specifico un sovraccarico di rifiuti ed una ulteriore produzione di percolato, destinata ad aggravare ulteriormente la già compromessa qualità delle acque sotterranee evidenziata da ARPA LAZIO nel 2011 e confermata dalle ultime analisi cliniche da quest'ultima effettuate. La mancata stabilizzazione dei rifiuti non potrà inoltre che incrementare le esalazioni maleodoranti, già presenti in prossimità del sito, compromettendo ancor più la qualità della vita e la salute di numerosi cittadini dei comuni di Ardea, Albano Laziale ed Ariccia, residenti a distanza di poche centinaia di metri dal sito per cui è causa.

A sostegno di quanto dedotto, evidenziamo nuovamente che per l'impianto di Roncigliano la Regione Lazio ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla determinazione n. B3695 del 13.8.2009 (doc. 1 motivi aggiunti ordinanza prot. emergenza 1/2021) in forza della quale ha consentito a Pontina Ambiente s.r.l. **il trattamento ed il recupero dei rifiuti solidi urbani (RSU) ed assimilabili presso l'impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) ed il successivo smaltimento dei residui nella discarica di servizio annessa all'impianto.** In ragione del citato provvedimento, il TMB (il cui funzionamento è cessato nel luglio del 2016) avrebbe dovuto trattare rifiuti solidi urbani provenienti dai Comuni del bacino producendo CDR, FOS, FORSU e scarti di lavorazione quali vetro, inerti, carta, plastica e materiale ferroso. L'autorizzazione, infatti, prevedeva l'ingresso all'interno del TMB del rifiuto solido urbano indifferenziato e **lo sversamento in discarica dei soli scarti di lavorazioni c.d. "sovvali".** In particolare, **il rifiuto indifferenziato avrebbe dovuto essere separato in due distinte parti, vale a dire il "sottovaglio" o materiale umido ed il "sopravaglio" o materiale secco, e costituire: la c.d. "frazione organica stabilizzata" (FOS), destinata alla discarica ed utilizzata per la copertura quotidiana dopo un trattamento costituito dall'avvio in un'area di ossidazione/stabilizzazione biologica per circa 20/25 giorni e successivi processi di raffinazione (CER 190503);** il c.d. materiale secco, trasformato a seguito di ulteriori trattamenti e raffinazioni in CDR e destinato a termovalorizzazione in appositi impianti; **metalli ferrosi ed alluminio destinati al recupero ed i "sovvali" o scarti di lavorazione (CER 191212) destinati allo smaltimento in discarica.** Come si ricava agevolmente dal progetto presentato da Pontina Ambiente per ottenere l'autorizzazione regionale (doc. 2 motivi aggiunti ordinanza prot. emergenza n.1/2021), i rifiuti solidi urbani in ingresso nell'impianto di via Roncigliano avrebbero dovuto pertanto produrre la seguente percentuale di materiali: 43% CDR, 22% scarti di lavorazione, 13% FOS; 17% perdita di processo; 4% materiali ferrosi; 1% alluminio.

Ne deriva che, essendo la discarica di Roncigliano **autorizzata** a ricevere i soli **rifiuti stabilizzati** (FOS), ammettere anche il conferimento dei rifiuti CER 190501 – vale a dire la frazione organica dei

rifiuti che non ha subito un trattamento aerobico completo – significa consentire, in assenza di autorizzazione e di controllo, il conferimento di un rifiuto di rilevante putrescibilità e dalla elevata produzione di biogas e di percolato in un sito già contaminato, con evidenti conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute degli abitanti.

La circostanza ha indotto anche i Sindaci dei Comuni di Albano Laziale, Ardea ed Ariccia, i cui territori sono prossimi al sito, a chiedere l'intervento della ASL RM/6 (nota prot. 45499 del 15.7.2022) *“per effettuare ulteriori ed approfonditi controlli aggiuntivi, oltre quelli già previsti dalla normativa, all'interno del sito ... e per l'installazione nei pressi del sito di discarica di un nasometro per valutare l'impatto sullo stato di salute della popolazione prossima alla discarica e, come tale, esposta a processi di raccolta, trasformazione e smaltimento dei rifiuti urbani”*.

E' comunque di tutta evidenza che il riscontro ai correttivi ed ai controlli richiesti dai Sindaci, che certamente non potrà avvenire nell'immediatezza in considerazione dei tempi tecnici richiesti, non impedirà il verificarsi di un danno ambientale e/o alla salute della popolazione per gli sversamenti che verranno effettuati nel periodo di vigenza dell'ordinanza impugnata.

SULL'ISTANZA CAUTELARE

Alla luce di quanto sopra, alcun dubbio può sorgere relativamente al fumus in quanto, come già detto, riteniamo si debba censurare il contegno assunto dall'Amministrazione regionale in merito al procedimento di riesame dell'AIA considerato che la stessa Avvocatura sottolinea **“l'estrema gravità del contegno assunto dall'Amministrazione regionale”** in ordine al rilascio dell'autorizzazione (cfr parere Avvocatura – doc. 27). Ad oggi, a distanza di mesi dall'avvio della conferenza di servizi e del rilascio del parere dell'Avvocatura regionale, l'Ufficio competente non ha ancora concluso il procedimento di riesame. Tale incertezza potrebbe produrre in caso di mancato accoglimento del riesame dell'AIA un assurdo giuridico: **l'aver eccezionalmente conferito dei rifiuti senza alcuna Autorizzazione Integrata Ambientale in spregio ai principi fondamentali della Normativa Nazionale ed Europea**. Riteniamo quindi sia necessario un intervento di questo On.le Collegio al fine

di sollecitare la Regione Lazio alla celere definizione del procedimento di riesame in difetto del quale si dovrebbe sospendere l'efficacia dell'ordinanza sindacale (**proprio per evitare che ex post si scopra di aver autorizzato il conferimento in un sito privo di AIA!!!**).

Anche per quanto riguarda il periculum non possiamo esimerci dall'evidenziare che la stessa CMRC nella relazione allegata sin dalla costituzione in giudizio dell'agosto 2021 (all. A) non ha potuto fare a meno di ammettere che il mancato avvio del procedimento di caratterizzazione e bonifica impone la massima cautela in quanto i campionamenti effettuati confermano un superamento delle CSC che destano preoccupazione per il possibile rischio di contaminazione della catena alimentare.

Ad analoga conclusione sono pervenuti i tecnici incaricati dal Comune di Albano Laziale, dott. Sanna ed ing. Spagnoli, i quali nella relazione in atti confermano che lo sversamento di rifiuti - peraltro non ammissibile in un sito certamente contaminato in considerazione dei superamenti costanti rilevati dall'ARPA Lazio nell'ultimo decennio e comunque, allo stato, privo di qualsivoglia AIA ovvero di un riesame della stessa che confermi la sussistenza dei presupposti sulla base dei quali era stata emanata - **crea un danno ambientale i cui effetti si ripercuoteranno per molti anni nonché un grave danno alla salute della popolazione residente nelle zone limitrofe.**

In tale contesto riteniamo ampiamente provato il periculum derivante dalla riapertura della discarica di Roncigliano e non più attuale la motivazione adottata da questa Sezione nell'ordinanza n. 6031/2021 di rigetto dell'istanza cautelare (resa nel giudizio di impugnazione delle ordinanze n. 0107903/2021 e n. 109778/2021 segnato al n.10042/2021) secondo la quale "*... tale apprezzamento trova ulteriore conforto nella circostanza per la quale l'efficacia temporale degli atti impugnati è oramai destinata ad esaurirsi a breve*", tenuto conto dell'estensione temporale fino al 15.11.2022 e comunque fino al riempimento del VII vaso, disposta dall'ordinanza oggi impugnata.

Anche sotto diverso profilo, seppure sotto l'aspetto comparativo il diritto alla salute dei cittadini di Roma sia meritevole di tutela al pari di quello dei cittadini dell'area limitrofa alla discarica, non possiamo esimerci dall'evidenziare che la compromissione del diritto all'ambiente ed alla salute non

può essere estesa a tal punto da richiedere che il sacrificio venga richiesto per **ovviare a lacune e/o omissioni nella ricerca di soluzioni alternative - che certamente non potranno essere più procrastinate – ovvero per evitare l’esborso di maggiori costi economici in caso di trasferimenti regionali o transfrontalieri dei rifiuti.**

Circostanze queste che nella fattispecie assumono maggiore rilevanza se si considera che con i provvedimenti impugnati si è ordinato il conferimento di rifiuti diversi da quelli autorizzati (CER 190501) in una discarica di fatto chiusa ed allo stato priva di qualunque Autorizzazione Integrata Ambientale, della quale non è stata ancora accertata la reale capienza residua nonostante sin dal giugno 2021 l’ARPA Lazio nel “presunto parere” ha sollevato dubbi sulla capacità residua del VII invaso (cfr doc. 21) ed il Sindaco Gualtieri ha richiesto “***alla Regione Lazio, in qualità di autorità competente per le autorizzazioni AIA, ai sensi della parte II titolo III-bis del D. Lgs. 152/2006 e della L.R. 16/98, la verifica della coerenza dei dati sulla capacità residua della discarica*”.** Né a distanza di tempo il problema della reale capacità del VII invaso è stato risolto considerato che i dati riportati dal Sindaco Gualtieri sono stati ricavati dalla relazione della Ecoambiente s.r.l. e non verificati dall’Autorità competente.

Tra l’altro, si ribadisce che Roma Capitale dispone di “sbocchi” extra regionali per i conferimenti di rifiuti, e pertanto è solo per ragioni economiche (contenimento della TARI) e non per reali ragioni di tutela della salute dei cittadini romani (e degli altri comuni) che si è deciso di sacrificare e mettere in pericolo la salute dei cittadini del comune di Albano Laziale e dei comuni limitrofi. A ciò si aggiunga che i conferimenti avvengono in un sito di proprietà e gestito da società sottoposte o per le quali è stato avviato procedimento di interdittiva antimafia

In coerenza, ed alla luce delle superiori argomentazioni

SI CHIEDE

Voglia l’Ecc.mo TAR per il Lazio sede di Roma, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per i motivi sopra esposti,

in via cautelare:

- anche inaudita altera parte, concedere la sospensione dell'atto impugnato, e segnatamente dell'ordinanza “**Prot. CMRC-2022-0113764 - 13-07-2022**” emessa in pari data dal Sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale;

- in via subordinata, anche inaudita altera parte, sospendere l'efficacia dell'atto impugnato sino a quando la Regione Lazio non definisca il procedimento di riesame dell'AIA;

nel merito, accertata e dichiarata la fondatezza delle considerazioni esposte, annullare gli atti impugnati con i presenti motivi aggiunti, al pari di quelli impugnati con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti notificati in data 4.3.2022, e di ogni atto ad essi presupposto e/o successivo, **anche istruttorio**, e comunque connesso.

Con vittoria di spese e compensi di lite.

Seguendo la numerazione dei documenti già depositati, si allegano:

- Copia dell'ordinanza “**Prot. CMRC-2022-0113764 - 13-07-2022**” notificata in pari data
- nota Regione Lazio del 6.7.2022 prot. 667143
- nota prot. 45499 del 15.7.2022

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che non è dovuto poiché i motivi aggiunti presentano una *“connessione oggettiva “forte” e non costituiscono un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia pendente”* secondo il principio espresso dalla Corte di Cassazione nelle sentenze gemelle n. 23528 e 23530, del 27.10.2020 e dalla Corte di Giustizia Europea del 06/10/2015.

Albano Laziale, 22 luglio 2022

Avv. Laura Liberati